



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. 41 in data 30/06/2025

MODIFICA DELLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA IN VIA DELLO SPORT NEL TRATTO ADIACENTE LA PALESTRA COMUNALE.

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it


Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

POLIZIA LOCALE



Via Matteotti n. 1 – 40063 Monghidoro (Bo)

Tel. 051 6555639 /333 2661466

E-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA-POLIZIA LOCALE

PREMESSO che in via dello Sport, sono presenti strutture sportive di vario genere costituite da Campo sportivo, Palestra, Piscina, ecc., che specialmente nel periodo estivo rappresentano un punto di riferimento turistico, ricreativo ed agonistico, rilevante;

CONSIDERATO che la sosta dei veicoli al seguito dei frequentatori di dette strutture, in particolari luoghi, possono causare intralcio e pericolo alla circolazione, in particolare riguardo al transito dei veicoli di soccorso e alle uscite di sicurezza della palestra comunale in caso di emergenza;

SI RILEVA pertanto la necessità di dare corso ad un provvedimento di modifica della viabilità nella sopra citata via attraverso l'emissione di un'apposita ordinanza istitutiva del Divieto di fermata nella via dello Sport, nel tratto adiacente l'edificio adibito a palestra, ove sono presenti le sopra citate uscite di emergenza;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa e la relativa responsabilità della II^ Area-"Area Vigilanza-Polizia Locale" ;

ORDINA

l'istituzione del divieto di Fermata, nel seguente tratto di strada comunale:

- **VIA DELLO SPORT, nel tratto adiacente l'edificio adibito a Palestra comunale (civ.1).**

Il seguente provvedimento esecutivo ha decorrenza dalla opposizione della relativa segnaletica verticale fino a diverso provvedimento e comunque per il periodo di esposizione della segnaletica medesima.

In conseguenza di quanto sopra si dispone che l'ufficio tecnico comunale provveda alla collocazione della relativa segnaletica stradale di cui fig. Il 75 art. 120.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR dell'Emilia-Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).